

IMPOSTE E TASSE

di ALESSANDRO PRATESI

Contributi a fondo perduto e dichiarazioni: semplificare complicando

Il comunicato dell'Agenzia delle Entrate (27.07.2021) è stato probabilmente interpretato con eccessivo ottimismo da larga parte degli addetti ai lavori. Semplificazione vera, uovo di Colombo o ennesimo ossimoro fiscale?

Senza entrare nel merito dei colpevoli ritardi comunicativi o dell'illegittima pretesa dell'Agenzia delle Entrate di richiedere i dati già in suo possesso, dalla piana lettura del comunicato e delle FAQ si ricava un duplice, criptico messaggio, ossia una " **complicata semplificazione** ".

In via preliminare, occorre esaminare attentamente il testo dell' **avvertenza** pubblicata sul sito dell'Agenzia medesima. In sintesi, l'art. 1- *bis* D.L. 73/2021, introdotto dalla legge di conversione n. 106/2021, abrogando il c. 2 dell'art.10- *bis* D.L. 137/2020, conferma la detassazione ai fini Irpef, Ires e Irap dei contributi e delle indennità, di qualsiasi natura, erogati per effetto dell'emergenza epidemiologica, non subordinandola, però, al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione Europea riguardante i cd. " *Aiuti di Stato* ".

Ne deriva che i titolari di partita Iva destinatari di tali benefici **non hanno l'obbligo di indicare il relativo importo nei quadri di determinazione del reddito e della base imponibile Irap** . I soggetti che compilano i quadri RF (impresa) e RE (lavoro autonomo) possono utilizzare il codice variazione in diminuzione 99, in luogo del codice 84, nei modelli Redditi e Irap, mentre i soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 446/1997 possono utilizzare il codice variazione in diminuzione 99, in luogo del codice 16. Per i semplificati, minimi e forfettari, invece, l'importo sparisce dal relativo quadro. Inoltre, i menzionati soggetti **non devono compilare il prospetto degli aiuti di Stato, contenuto nei già menzionati modelli, in presenza dei codici aiuto 24 (Redditi) e 8 (Irap)** .

Il comunicato precisa, altresì (ipotizzare il contrario sarebbe stato assai curioso, a tacer d'altro), che chi ha già inviato i modelli fiscali, seguendo le indicazioni fornite nelle relative istruzioni, non è tenuto a rettificare le dichiarazioni presentate per tenere conto delle intervenute modifiche. Per completezza d'informazione, si osserva che la legge di conversione ha abrogato anche il c. 9 dell'art. 6-bis D.L. 137/2020; sul punto, l'Agenzia delle Entrate tace.

Ebbene, così ricostruito l'intervento solo apparentemente risolutivo e semplificatorio dell'Amministrazione Finanziaria, **l'effettiva portata della novità non è particolarmente rilevante** . Ricordando che l'intera, tormentatissima vicenda deve essere contestualizzata in relazione alle caratteristiche intrinseche dei ristori Covid-19, il principio generale prevede che se si tratta di aiuti fiscalmente irrilevanti per esplicito precetto legislativo ed erogati indipendentemente dal cd. " *Temporary Framework* " comunitario, non devono essere indicati nel quadro RS; se, invece, sono soggetti al vincolo UE, a nulla rilevando l'eventuale detassazione a monte, è previsto il transito nel predetto quadro. Ora, sorvolando sull'estrema complessità gestionale di tale fattispecie, che ha costretto a uno sfiancante, certosino e supplementare lavoro, sia l'intervento normativo sia l'avvertenza dell'Agenzia delle Entrate **non vanno nella direzione di eliminare integralmente l'obbligo di esposizione degli " aiuti Covid-19 "**, limitandosi, invece, solo a ridurre l'entità delle informazioni, oltre a precisare concetti peraltro già noti agli addetti ai lavori.

In primo luogo, è possibile affermare con certezza, in esito alla conversione in legge del decreto, che **il risparmio d'imposta derivante dalla detassazione dei " ristori/sostegni " a vario titolo erogati non è definibile, in alcun modo, come aiuto di Stato** ; pertanto, nessuna informazione nei righi RS401 (redditi) e IS210 (Irap). Con lo stesso principio, le indennità " *previdenziali* ", quali i 600 euro dell'Inps o i contributi erogati dagli enti territoriali o da altri enti pubblici sono esclusi dal prospetto in argomento. Più in generale, le istruzioni aggiornate (per ora solo come " *avvertenza* " sulla pagina istituzionale dell'Agenzia delle Entrate) dispongono che **tutti gli importi già riassunti nell'abrogato art. 10- *bis* D.L. 137/2020 non devono essere evidenziati** . Dunque, scompare l'obbligo di compilare il quadro degli aiuti di Stato ove essi rechino, rispettivamente, i codici 24 (redditi) e 8 (Irap).

Resta, in ogni caso, l'ennesima, kafkiana **complicazione** : se da un lato, infatti, la novellata disposizione conferma la detassazione, era lecito attendersi che l'Agenzia delle Entrate non riversasse ulteriori oneri su chi ha la ventura di